

sia , mascherato , o no , di tirare sulle Piazze , o nelle strade , arma alcuna da fuoco , petardo , rocchetta , e razzo di sorte alcuna .

VI.

Ogni maschera che fosse ritrovata con un' arma effettiva , qualunque , sarà arrestata sul fatto , e condotta alla Delegazione di Polizia , se l' arma è della natura delle non proibite , la maschera coll' arma sarà detenuta per 48. ore ; l' arma confiscata , oltre la pena pecuniaria , se vi sarà il caso . Se l' arma è nel numero di quelle proibite dall' Articolo I. del Decreto di S. A. I. il Principe Vice-Re , in data 21. Novembre prossimo passato ; cioè *stilo , coltello fermo in manico , stocco nascosto nel bastone , o generalmente ogni altro Strumento insidioso atto a gravemente ferire* , il delatore mascherato , o ne sarà arrestato , e condannato (ai termini dell' Articolo II. dello stesso Decreto) ad essere rinchiuso , durante tre anni , in una Casa di forza , anche allora quando non ne avesse egli fatto alcun uso .

VII.

Ogni maschera che susciterà tumulto , o querele , in qualunque Assemblea , o sito pubblico , sarà congedata . Se ricusa di andarsene , sarà arrestata ; obbligata a smascherarsi ; e sarà fatta ricerca con tutta cura so-